

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
artea@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
[organismopagatore.landeszahlstelle@pec.
prov.bz.it](mailto:organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it)
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
argea@pec.agenziaargea.it
- All' Organismo Pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it

- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com
- Al **CAA degli Agricoltori**
caadegliagricoltori@aruba.it
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea
pocoi.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
- Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it
- Alla **SIN S.p.A.**
protocollo.sin@pec.it
- Alla **Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com
- Alla **EY Advisory S.p.A**
eyadvisory@legalmail.it

Oggetto: Applicazione delle riduzioni o esclusioni per violazioni dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (Eco-schemi) – attuazione del DM 26 febbraio 2024 n. 93348

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente circolare disciplina l'applicazione delle sanzioni, ovvero la riduzione o l'esclusione dei pagamenti, in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi), definita a livello nazionale dal D.lgs. n. 42/2023, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 188/2023,

e dal Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348. In particolare, la circolare è adottata in applicazione di quanto previsto dall'art. 10 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348 che stabilisce che *“I criteri comuni di controllo e gli indici di verifica degli impegni sono dettagliati in un'apposita Circolare di AGEA Coordinamento”*.

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto legislativo 23 novembre 2023 n. 188 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e

sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti e successive modificazioni e integrazioni;
- DM 26 febbraio 2024 n. 93348 recante disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.

Gli artt. 16 e ss. del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 disciplinano le condizioni di ammissibilità e gli impegni che gli agricoltori devono rispettare per ciascuno dei seguenti eco-schemi:

- a) riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
- b) inerbimento delle colture arboree;
- c) salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
- d) sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- e) misure specifiche per gli impollinatori.

2. Regime sanzionatorio

L'art. 10 del D.lgs. n. 42/2023 e successive modificazioni e integrazioni prevede la sanzionabilità dei beneficiari che presentano domanda per i regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 2022/2115.

Nello specifico, la sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base dei criteri comuni e indici di verifica degli impegni come di seguito definiti dalla presente circolare, in attuazione dell'art. 10 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348. In caso di adesione a due o più eco-schemi, la violazione di uno o più impegni che si riferiscono esclusivamente a un eco-schema comporta una riduzione (nelle percentuali sopra indicate) solo relativamente ai

pagamenti relativi all'eco-schema per il quale sono state rilevate delle infrazioni. Qualora, invece, in applicazione di quanto previsto dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087, si rientri nella fattispecie della cumulabilità tra taluni eco-schemi e sia violato un impegno comune a più eco-schemi, per ciascuno di essi dovrà essere applicata la sanzione secondo quanto di seguito previsto.

Nel caso di impegno pluriennale si procede, altresì, al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento.

2.1 Regime sanzionatorio per l'anno 2023

Per il solo anno 2023, il citato art. 10 del D.lgs. n. 42/2023 e successive modificazioni e integrazioni dispone la sospensione dell'applicazione delle sanzioni a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.

Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023 compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024. Quindi, si applica la sanzione 2024 e si recupera la sanzione del 2023 con l'ordinaria procedura.

Se il beneficiario inadempiente non presenta domanda per il medesimo regime nel 2024, si applica la sanzione sospesa nel 2023.

Qualora nel 2024 il beneficiario ripresenti la domanda per il medesimo regime ma sia applicata una sanzione nel 2024 che non consenta in tutto o in parte di recuperare la sanzione del 2023, si procede al recupero con l'ordinaria procedura, con compensazione con i successivi pagamenti dovuti al beneficiario.

Alla luce di quanto sopra, gli Organismi pagatori per l'anno 2023 procedono al calcolo della sanzione ma ne sospendono l'applicazione qualora ricorrano le condizioni sopra descritte.

2.2 Valutazione delle non conformità – regole generali

Al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi), gli agricoltori sono tenuti a rispettare gli impegni come individuati nella normativa unionale e nazionale di riferimento.

In presenza di un inadempimento al rispetto degli impegni, la riduzione dei pagamenti è graduata in funzione dei seguenti parametri definiti dall'art. 1 del D.lgs. n. 42/2023 e dall'art. 2 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348 di seguito riportati:

- «**portata o entità**» di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- «**gravità**» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- «**persistenza**» o «durata» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Nei paragrafi seguenti, per ciascun eco-schema, sono riepilogati gli impegni che devono essere rispettati, unitamente alla definizione dei parametri sopra indicati, che determinano l'entità delle sanzioni applicabili, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 3 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348: ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno di un dato eco-schema, occorre quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i tre indici, si procede al calcolo del valore medio di portata, gravità e durata per ogni impegno di cui si sia riscontrata una violazione.

Il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato (altro GED), per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio, così ottenuto per uno o più impegni violati, viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x \leq 3,00$	30%
$3,00 < x \leq 5,00$	50%
$x > 5,00$	100%

È bene precisare che prima di applicare il regime sanzionatorio in esame si procede al calcolo dell'ammissibilità della superficie, individuando la superficie determinata sulla base dei consueti controlli SIGC. Eseguita tale operazione, sulla predetta superficie si verifica il rispetto degli impegni e si applica la procedura disciplinata dalla presente circolare applicando le sanzioni del caso.

3. Eco-schema 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale

Ai sensi dell'art. 17 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il pagamento spetta all'agricoltore in attività che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo *Classyfarm* o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) che, per i soli anni 2023 e 2024, è sostituito dal disciplinare allegato al DM 15 dicembre 2023 n. 690602.

Al riguardo, si ribadisce quanto già previsto dalla circolare Agea prot. n. 2664 del 12 gennaio 2024, cioè che ai sensi dell'art. 1 del DM 15 dicembre 2023 n. 690602, il pagamento del livello 1 spetta agli allevamenti che alla fine dell'anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD) calcolata per l'anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:

- a) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
- b) hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10% rispetto all'anno precedente.

Il pagamento del Livello 2, nelle annualità 2023 e 2024 è erogabile esclusivamente nei confronti dei richiedenti che hanno rispettato gli impegni di riduzione del farmaco previsti al livello 1, che risultano operatori di capi animali nelle forme riconosciute e che detengono superfici ammissibili a pascolo sulle quali è esercitata l'attività di pascolamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, lettera h), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e dall'art. 1, comma 4, del DM 27.09.2023 n. 525680, nonché dalla circolare AGEA prot. n. 81268 del 2 novembre 2023 e successive modificazioni e integrazioni.

Il pagamento del Livello 2 è altresì erogabile, anche in assenza di iscrizione al suddetto disciplinare, in favore degli allevamenti biologici e di quelli di piccole dimensioni.

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, sia per il livello 1 che per il livello 2, comporta la sola esclusione dal pagamento del singolo allevamento, come anche chiarito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota prot. n. 160620 dell'8 aprile 2024.

4. Eco-schema 2 - Pagamento per inerbimento delle colture arboree

Ai sensi dell'art. 18 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato -

nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta - all'interno della superficie oggetto di impegno, rappresentata dalla SAU investita con colture permanenti, come individuata e misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), con gli impegni aggiuntivi di cui al punto 4.1, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, come definite al punto 2) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del citato DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

4.1 Impegni aggiuntivi

Gli impegni aggiuntivi previsti sono:

1. mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata; il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (impegno 1);
2. non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico (impegno 2);
3. non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno (impegno 3);
4. durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea, con divieto di esecuzione del pascolamento (impegno 4).

4.2 Parametri di violazione

Portata dell'infrazione

Impegni 1, 2, 3 e 4

Livello basso: mancato rispetto dell'impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro;

Livello medio: mancato rispetto dell'impegno su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata;

Livello alto: mancato rispetto dell'impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata.

Gravità dell'infrazione

Impegni 1, 2, 3 e 4

Livello basso: mancato rispetto di un impegno tra 1, 3 e 4;

Livello medio: non previsto;

Livello alto: mancato rispetto dell'impegno 2 oppure mancato rispetto di 2 o più impegni tra 1, 3 e 4;

Durata dell'infrazione

Impegni 1, 2, 3 e 4

Livello basso: nei casi diversi dal livello alto;

Livello medio: non prevista;

Livello alto: se portata e gravità sono entrambe alte.

Di seguito il riepilogo dei parametri di infrazione relativi all'eco-schema 2:

ECOSHEMA 2			
	IMPEGNI 01-02-03-04	IMPEGNI 01-02-03-04	IMP 01-02-03-04
	PORTATA	GRAVITA'	DURATA
Bassa:	Mancato rispetto dell'impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro	Violazione di un impegno tra 1, 3 e 4	Nei casi diversi dal livello alto
Media:	Mancato rispetto dell'impegno su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata	Non prevista	Non prevista
Alta	Mancato rispetto dell'impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata	Violazione dell'impegno 2 oppure di 2 o più impegni tra 1, 3 e 4	Se portata e gravità sono entrambe alte

5. Eco-schema 3 - Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico

Ai sensi dell'art. 19 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densità minima di 60 piante ad ettaro (a partire dal 2024, in presenza di deroga regionale, la densità minima può scendere a 30 piante, come da DM 15.12.2023 n. 690602) e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro, con la densità di impianto calcolata a livello di appezzamento/parcella, con impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti.

5.1 Impegni aggiuntivi

Gli impegni aggiuntivi previsti sono:

1. potatura biennale delle chiome, dove per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile. La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100% delle piante (impegno 1);
2. divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti (impegno 2);
3. mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello *status quo*, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi (impegno 3).

5.2 Parametri di violazione

Portata dell'infrazione

Impegno 1

Livello basso: mancata esecuzione della potatura su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro;

Livello medio: mancata esecuzione della potatura su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata;

Livello alto: mancata esecuzione della potatura su una superficie superiore al 60% della superficie determinata;

Impegno 2

Livello basso: se si riscontrano bruciature fino al 20% della superficie oggetto di impegno (la superficie oggetto di violazione è calcolata in base alla superficie degli appezzamenti su cui sia riscontrata la bruciatura dei residui di potatura);

Livello medio: non previsto;

Livello alto: se si riscontrano bruciature oltre il 20% della superficie oggetto di impegno.

Impegno 3

Livello basso: se l'infittimento o l'eliminazione delle piante non comporta una variazione rispetto all'obbligo quantitativo previsto (tra 60 e 300/400. A partire dal 2024, in presenza di deroga regionale, la densità minima può scendere a 30 piante, come da DM 15.12.2023 n. 690602);

Livello medio: non previsto;

Livello alto: se l'infittimento o l'eliminazione delle piante comporta una variazione rispetto all'obbligo quantitativo previsto (tra le 60 unità o le 300/400 unità. A partire dal 2024, in presenza di deroga regionale, la densità minima può scendere a 30 piante, come da DM 15.12.2023 n. 690602).

Gravità dell'infrazione

Impegni 1, 2 e 3

Livello basso: mancato rispetto di 1 impegno;

Livello medio: mancato rispetto di 2 impegni;

Livello alto: mancato rispetto degli impegni 1, 2 e 3.

Durata dell'infrazione

Impegni 1, 2 e 3

Livello basso: nei casi diversi dal livello alto;

Livello medio: non prevista;

Livello alto: se portata e gravità sono entrambe alte.

Di seguito il riepilogo dei parametri relativi all'eco-schema 3:

ECOSHEMA 3					
	IMPEGNI 01	IMPEGNI 02	IMPEGNI 03	IMPEGNI 01-02-03	IMP 01-02-03
	PORTATA			GRAVITA'	DURATA
Bassa:	Mancata esecuzione della potatura su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro	Se si riscontrano bruciature fino al 20% della superficie oggetto di impegno (la superficie oggetto di violazione è calcolata in base alla superficie degli appezzamenti su cui sia riscontrata la bruciatura dei residui di potatura)	Se l'infittimento o l'eliminazione delle piante non comporta una variazione rispetto all'obbligo quantitativo previsto	Se ha violato un impegno	Nei casi diversi dal livello alto
Media:	Mancata esecuzione della potatura su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata	Non previsto	Non previsto	Se ha violato 2 impegni	Non prevista
Alta	Mancata esecuzione della potatura su una superficie superiore al 60% della superficie determinata	Se si riscontrano bruciature sopra il 20% della superficie oggetto di impegno	Se l'infittimento o l'eliminazione delle piante comporta una variazione rispetto all'obbligo quantitativo previsto	Se sono stati violati tutti e 3 gli impegni	Se portata e gravità sono entrambe alte

L'eventuale mancato rispetto della densità prevista dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e successive modificazioni e integrazioni su un appezzamento incide sull'ammissibilità della richiesta di aiuto e, pertanto, la predetta superficie è esclusa dal calcolo dell'aiuto.

In relazione all'impegno alla potatura, se nel secondo anno il controllo accerta che non è stata completata una potatura del 100% nel prescritto biennio, oltre ad applicare l'eventuale sanzione nel secondo anno si procede a recuperare l'aiuto versato il primo anno, in quanto trattasi di violazione di un impegno biennale.

6. Eco-schema 4 - Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Ai sensi dell'art. 20 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, così come individuate e misurate nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per l'avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2, con impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità.

6.1 Impegni aggiuntivi

Gli impegni aggiuntivi previsti sono:

1. avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. Sono colture miglioratrici le leguminose. L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto ipso facto. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di domanda (impegno 1);

2. sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria (impegno 2);
3. l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche (impegno 3).

6.2 Parametri di violazione

Portata dell'infrazione

Impegni 1, 2 e 3

Livello basso: mancato rispetto dell'impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro;

Livello medio: mancato rispetto dell'impegno su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata;

Livello alto: mancato rispetto dell'impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata e/o se si riscontrano diserbanti/fitosanitari diversi da quelli previsti per coltura.

Gravità dell'infrazione

Impegni 1, 2 e 3

Livello basso: mancato rispetto dell'impegno 3;

Livello medio: mancato rispetto dell'impegno 2;

Livello alto: mancato rispetto dell'impegno 1 e/o di due o più impegni;

Durata dell'infrazione

Impegni 1, 2 e 3

Livello basso: nei casi diversi dal livello alto;

Livello medio: non prevista;

Livello alto: se portata e gravità sono entrambe alte.

Di seguito il riepilogo dei parametri relativi all'eco-schema 4:

ECOSHEMA 4			
	IMPEGNI 01-02-03	IMPEGNI 01-02-03	IMP 01-02-03-04
	PORTATA	GRAVITA'	DURATA
Bassa:	Mancato rispetto dell'impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro	Violazione impegno 3	Nei casi diversi dal livello alto
Media:	Mancato rispetto dell'impegno su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata	Violazione impegno 2	Non prevista
Alta	Mancato rispetto dell'impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata	Violazione impegno 1 e/o di due o più impegni	Se portata e gravità sono entrambe alte

7. Eco-schema 5 - Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

Ai sensi dell'art. 21 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del citato DM 23 dicembre 2022 n. 660087, devono essere presenti in miscugli

Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

Nelle superfici con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, si applicano impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti.

Nelle superfici a seminativo, si applicano impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici a seminativi.

Si precisa che il mancato rispetto delle dimensioni minime di cui all'art. 21, commi 2 e 4, lett. a) previste dal DM 23.12.2022 n. 660087 per l'eco-schema in esame comporta l'inammissibilità all'aiuto dell'intera parcella agricola richiesta a premio.

7.1 Impegni aggiuntivi nelle superfici con colture arboree

Gli impegni aggiuntivi sulle superfici con colture arboree sono:

1. non esecuzione di operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (impegno 102);
2. non utilizzazione di diserbanti chimici ed esecuzione del controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno (impegno 103);
3. non utilizzazione di altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicazione delle tecniche della difesa integrata (impegno 104).

7.2 Parametri di violazione per le superfici con colture arboree

Portata dell'infrazione

Impegni 102, 103 e 104

Livello basso: mancato rispetto dell'impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro;

Livello medio: mancato rispetto dell'impegno su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata;

Livello alto: mancato rispetto dell'impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata e/o se si riscontrano diserbanti/fitosanitari diversi da quelli previsti per coltura.

Gravità dell'infrazione

Impegni 102, 103 e 104

Livello basso: violazione di un impegno tra 102 e 103;

Livello medio: violazione di due impegni tra 102 e 103;

Livello alto: violazione di tutti e tre gli impegni 102 e 103 e/o violazione dell'impegno 104.

Durata dell'infrazione

Impegni 102 – 103 -104

Livello basso: nei casi diversi dal livello alto;

Livello medio: non prevista;

Livello alto: se portata e gravità sono entrambe alte.

Di seguito il riepilogo dei parametri relativi all'eco-schema 5 – colture arboree

ECOSHEMA 5			
	IMPEGNI 102-103-104	IMPEGNI 102-103-104	IMPEGNI 102-103-104
	PORTATA	GRAVITA'	DURATA
Bassa:	Mancato rispetto dell'impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro	Violazione di uno degli impegni tra 102 e 103	Nei casi diversi dal livello alto
Media:	Mancato rispetto dell'impegno su una superficie tra il 25% e il 60% della superficie determinata	Violazione di almeno due degli impegni tra 102 e 103	Non prevista
Alta	Mancato rispetto dell'impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata	Violazione di tutti e tre gli impegni 102 e 103 e/o violazione dell'impegno 104	Se portata e gravità sono entrambe alte

7.3 Impegni aggiuntivi nelle superfici a seminativo

Gli impegni aggiuntivi sulle superfici a seminativo sono:

1. non esecuzione di operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura (impegno 202);
2. fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno (impegno 203);

7.4 Parametri di violazione per le colture a seminativo

Portata dell'infrazione

Impegni 202 e 203

Livello basso: mancato rispetto dell'impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro;

Livello medio: mancato rispetto dell'impegno su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata;

Livello alto: mancato rispetto dell'impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata;

Gravità dell'infrazione

Impegni 202 e 203

Livello basso: mancato rispetto dell'impegno 202;

Livello medio: non previsto;

Livello alto: mancato rispetto dell'impegno 203.

Durata dell'infrazione

Impegni 202 e 203

Livello basso: nei casi diversi dal livello alto;

Livello medio: non prevista;

Livello alto: se portata e gravità sono entrambe alte.

Di seguito il riepilogo dei parametri relativi all'eco-schema 5 – seminativi

ECOSHEMA 5			
	IMPEGNI 202-203	IMPEGNI 202-203	
	<i>PORTATA</i>	<i>GRAVITA'</i>	
		<i>DURATA</i>	
Bassa:	Mancato rispetto dell'impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro	Violazione dell'impegno 202	Nei casi diversi dal livello alto

Media:	Mancato rispetto dell'impegno su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata	Non previsto	Non prevista
Alta	Mancato rispetto dell'impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata	Violazione dell'impegno 203	Se portata e gravità sono entrambe alte

8. Applicazione delle sanzioni in caso di riduzione non superiore a 100 euro per i pagamenti previsti dal Reg. (UE) 2021/2115

L'art. 1, comma 3, lettera b), del D. lgs. n. 42 del 2023 stabilisce, tra gli altri casi, che non trovano applicazione le sanzioni in caso di riduzione non superiore a 100 euro.

Il medesimo art. 1 del citato D.lgs. stabilisce che le sanzioni sono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal Reg. (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato. Ai fini della corretta applicazione della suddetta norma si riporta di seguito un esempio esplicativo.

Esempio

L'agricoltore detiene titoli per un valore complessivo di € 1.024,00 per una superficie titoli di 6,02 ettari e un valore medio dei titoli di € 170,10.

Superficie dichiarata: 6,07 ettari

Superficie accertata: 5,80 ettari

Minore superficie riscontrata	Percentuale scostamento	Importo accertato in base alla minore superficie accertata - art. 6, comma 3, del D.lgs. 42/2023	Consequente importo non erogato per la minore superficie accertata	Importo sanzione - art. 6, comma 3, lett. a), del D.lgs.42/2023
0,22	3,79	986,60	37,42	74,85

In primo luogo, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. 42/2023, l'importo di € 986,60 è l'aiuto spettante all'agricoltore in base alla superficie determinata senza considerare le riduzioni di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 3.

Infatti, l'art. 6, comma 3, del D.lgs.42/2023 stabilisce che qualora un beneficiario, per un dato anno e per un gruppo coltura dichiarare una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata, l'aiuto è

calcolato sulla base della superficie determinata per il gruppo coltura a cui si riferiscono gli impegni violati.

In secondo luogo, le lett. da a) a c) dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. 42/2023 stabiliscono che dalla superficie come sopra calcolata, è sottratta:

- a) due volte la differenza accertata per il gruppo coltura in questione, se questa è superiore al 3 per cento o a due ettari, ma non superiore al 20 per cento della superficie determinata;
- b) l'intero importo dell'aiuto o della misura di sostegno per il gruppo coltura in questione se la differenza accertata è superiore al 20 per cento;
- c) se la differenza accertata è superiore al 50 per cento, il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per il gruppo coltura in questione; se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

Le sottrazioni di cui alle precedenti lettere da a) a c) costituiscono riduzioni della superficie determinata per il gruppo coltura in questione con corrispondente penalizzazione in termini monetari (questa penalizzazione costituisce la sanzione che dovrebbe dissuadere l'agricoltore dal dichiarare superfici in eccesso rispetto all'effettiva conduzione).

Tornando al caso sopra indicato, l'agricoltore ha diritto a percepire l'importo di € 986,60 senza che sia applicata la sanzione di € 74,85 in quanto la stessa non è superiore a 100 euro (art. 1, comma 3, lettera b), del D.lgs. n. 42 del 2023).

Infine, il citato art. 1, comma 3, lett. b), non specifica che il limite di 100 euro è stabilito per ciascun gruppo coltura, pertanto, lo stesso si intende riferito all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, derivanti da sovradichiarazione delle superfici, violazione di impegni, ecc. rispetto agli interventi richiesti in domanda.

La procedura sopra descritta si applica in qualsiasi caso di applicazione di riduzioni o esclusioni, per violazione di regole di ammissibilità, di impegni e violazione di norme di condizionalità.

IL DIRETTORE
(Dr. Salvatore Carfi)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005